

Legge regionale 30 gennaio 1988 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TITOLO VIII

ALTRE NORME FINANZIARIE, CONTABILI E PROCEDURALI

Art. 83

Contributo regionale sulle operazioni di locazione finanziaria

1. La percentuale del contributo di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificata dall' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, viene rideterminata nella misura del 20 per cento.

2.

(ABROGATO)

(1)

3. La percentuale di contributo di cui all' articolo 5, comma 4, della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, viene rideterminata nella misura del 20 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai contributi per i quali sia già stato emesso il relativo decreto di concessione prima dell' entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.

Art. 84 (Articolo omissso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)

Art. 85

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 85, comma 1, L. R. 25/1989

2 Articolo abrogato da art. 220, comma 2, L. R. 5/1994

Art. 86

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 87

Limite di spesa di cui all' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

1. È elevato a 75 milioni di lire, IVA esclusa, il limite previsto dall' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, successivamente modificato dall' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, e dall' articolo 45 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25.

Art. 88

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 89

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 90

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 91

Copertura finanziaria

1. Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dall' 1 al 24, con gli articoli dal 26 al 71 e con gli articoli 74, 75 e 76, pari a lire 375.610 milioni, suddivise in ragione di lire 134.620 milioni per l' anno 1988, di lire 98.890 milioni per l' anno 1989 e di lire 142.100 milioni per l' anno 1990, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

Art. 92

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1988.